
CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE IN PARTNERSHIP DEI SERVIZI SOCIALI (EX SEGRETARIATO) E DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER BAMBINI, GIOVANI, FAMIGLIE E NUCLEI FRAGILI E VULNERABILI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA - CIG

TRA

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (C.F. 94067500010), di seguito "Unione", ente capofila, con sede legale in Moncalieri, Via Fiume 17 bis, rappresentato per il seguente atto dalla Dirigente Apicale Dott.ssa Mara Begheldo;

E

Il R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d'Impresa) rappresentato dal Dott. Roberto Galassi Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Frassati E.T.S. e costituito da:

- Cooperativa Sociale Frassati E.T.S., Strada della Pellerina 22/7, 10146 Torino, C.F./P.IVA 02165980018 (Impresa mandataria);
- Cooperativa Sociale Educazione Progetto soc. coop. ONLUS, Via Perrone n. 3 bis, Torino, C.F./P.IVA 04495820013 (Impresa mandate).

Di seguito, congiuntamente, "le Parti"

Premesso che:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è disciplinato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", all'art. 55 prevede il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, mediante forme di co-programmazione e co-progettazione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, disciplinano le modalità di attivazione e gestione dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 19 marzo 2026 l'Unione ha approvato l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e alla gestione in partenariato dei servizi sociali e dei servizi educativi e di sostegno rivolti a bambini, giovani, famiglie e nuclei fragili e vulnerabili del territorio dell'Unione;
- con Determinazione n. 116 del 14 aprile 2026 è stato approvato il verbale della Commissione di valutazione e sono stati individuati gli Enti del Terzo Settore ammessi alla successiva fase di co-progettazione;
- all'esito degli incontri e dei lavori del Tavolo di co-progettazione, svolti nel periodo aprile-agosto 2026, le Parti hanno definito il progetto di dettaglio degli interventi e le relative modalità organizzative, operative e finanziarie;
- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli ETS nell'ambito della procedura ha avuto esito positivo;
- le Parti intendono disciplinare mediante la presente Convenzione i reciproci impegni, le modalità di collaborazione, le risorse messe a disposizione, le modalità di realizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività

VISTI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- il DM n. 72 del 31 marzo 2021;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 124/2017 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra l'Unione e gli ETS partner per la realizzazione, in regime di partenariato e secondo le modalità definite nell'ambito del procedimento di co-progettazione, delle seguenti macro-aree di intervento:
 - Macro Area 1: servizi sociali (ex segretariato)

- Macro Area 2: servizi educativi e di sostegno per bambini, giovani, famiglie e nuclei fragili e vulnerabili
2. Le attività, gli obiettivi, i destinatari, le modalità organizzative, le risorse e gli indicatori di risultato sono definiti nel Progetto di dettaglio, condiviso all'esito del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.
 3. Eventuali modifiche o integrazioni delle attività potranno essere definite nell'ambito del Tavolo di co-progettazione e formalizzate secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dalla normativa vigente.

Art. 2 - Obblighi in capo all'Unione

1. L'Unione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali:
 - a) assicura il coordinamento istituzionale del progetto;
 - b) mette a disposizione le risorse indicate nel progetto definitivo e nei limiti degli stanziamenti disponibili;
 - c) assicura il raccordo con i servizi dell'Unione e con la rete territoriale dei servizi pubblici e privati;
 - d) indice e partecipa al Tavolo di co-progettazione e alla Cabina di Regia;
 - e) svolge le attività di monitoraggio e verifica previste dalla presente Convenzione;
 - f) verifica la documentazione amministrativa e contabile prodotta dagli ETS partner ai fini del rimborso delle spese;
 - g) assicura la corretta conservazione degli atti e della documentazione di propria competenza;
 - h) informa tempestivamente i partner di ogni circostanza conosciuta che possa incidere sulla realizzazione delle attività;
 - i) assicura il rispetto della normativa applicabile alle attività di propria competenza.
2. L'Unione non assume responsabilità per l'organizzazione interna degli ETS partner, né per i rapporti dagli stessi intrattenuti con il proprio personale, collaboratori, fornitori e altri soggetti.

Art. 3 - Obblighi in capo ai soggetti E.T.S. partner

1. Gli ETS partner si impegnano a realizzare le attività loro attribuite dal Progetto di dettaglio, nel rispetto della presente Convenzione, dell'Avviso pubblico e degli ulteriori atti della procedura di co-progettazione.
2. In particolare, gli ETS partner:
 - a) realizzano le attività progettuali di propria competenza con professionalità, continuità e diligenza;
 - b) assicurano la disponibilità delle risorse umane e strumentali indicate nel progetto;
 - c) informano tempestivamente l'Unione di ogni circostanza che possa compromettere o ritardare la realizzazione delle attività;
 - d) partecipano al Tavolo di co-progettazione e alla Cabina di Regia;
 - e) predispongono e trasmettono la documentazione necessaria al monitoraggio e alla rendicontazione;

- f) collaborano alle attività di verifica e controllo disposte dall'Unione o dagli altri organismi competenti;
- g) garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza, privacy e tutela degli utenti;
- h) garantiscono la continuità degli interventi, adottando tempestivamente le misure necessarie in caso di assenza o sostituzione del personale;
- i) comunicano preventivamente all'Unione eventuali variazioni sostanziali nella composizione del gruppo di lavoro.

Art. 4 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di **36 mesi** decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, salvo diversa decorrenza espressamente stabilita negli atti della procedura.
2. La prosecuzione delle attività oltre la scadenza potrà essere prevista esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e previa disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
3. Eventuali ulteriori periodi di attività dovranno essere formalizzati mediante apposito atto dell'Unione e, ove necessario, mediante modifica o integrazione della presente Convenzione.

Art. 5 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per la realizzazione delle finalità progettuali le Parti mettono a disposizione risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, secondo quanto previsto dal Progetto di dettaglio.
2. Per il triennio di durata della Convenzione l'Unione prevede, in via indicativa e nei limiti delle disponibilità di bi-lancio, risorse complessive pari a € 2.400.000,00, così suddivise:
 - Macro-area 1: € 1.500.000,00
 - Macro-area 2: € 900.000,00
3. Le somme di cui al comma precedente costituiscono il limite massimo delle risorse pubbliche destinabili alla realizzazione delle attività, salvo eventuali ulteriori risorse successivamente rese disponibili e formalmente destinate al progetto.
4. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ricercare ulteriori risorse pubbliche e private funzionali all'ampliamento e al rafforzamento degli interventi se disponibili e formalmente destinate al progetto.

Art. 6 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Gli ETS partner garantiscono la presenza delle professionalità previste dal Progetto di dettaglio.
2. Il personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Gli ETS sono direttamente responsabili dell'applicazione della normativa in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e trattamento economico e normativo del personale.
4. Gli ETS garantiscono l'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativa-mente più rappresentative, ove applicabile.
5. In caso di necessità, gli ETS provvedono alla sostituzione del personale assicurando professionalità e competenze equivalenti e informando tempestivamente l'Unione.

6. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 7 – Contributo per la realizzazione degli interventi

1. Le risorse riconosciute agli ETS partner dall'Unione sono destinate esclusivamente alla copertura delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali.
2. Le somme sono erogate sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali, e della presentazione di regolare documentazione contabile e amministrativa e con le modalità e le tempistiche definite nell'allegato ("Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio dei costi e dell'attività").
3. Eventuali economie di spesa rimangono nella disponibilità dell'Unione, salvo diversa destinazione concordata nell'ambito della co-progettazione e formalizzata secondo le procedure previste.
4. È prevista una quota di co-finanziamento degli E.T.S. pari al 2% del valore del contributo massimo assegnato secondo quanto previsto dal Progetto di dettaglio
5. Il co-finanziamento degli E.T.S può essere costituita da risorse finanziarie, risorse umane, beni, attrezzature, servizi o altre risorse ammissibili, purché direttamente riferibili alle attività progettuali e adeguatamente documentate o valorizzate secondo criteri previamente definiti.

Art. 8 – Coordinamento

1. La governance della co-progettazione è assicurata attraverso:
 - a) il Tavolo di co-progettazione, quale sede di confronto tecnico e di eventuale revisione condivisa delle attività;
 - b) la Cabina di Regia, quale sede di coordinamento strategico, monitoraggio e verifica dell'andamento complessivo del progetto.
2. Il Tavolo di co-progettazione e la Cabina di Regia sono convocati dall'Unione secondo le esigenze del progetto e comunque con periodicità adeguata a garantire un efficace monitoraggio.
3. Le Parti collaborano alla definizione di strumenti comuni di programmazione, monitoraggio e valutazione.
4. Le decisioni assunte dagli organismi di governance sono formalizzate mediante appositi verbali.

Art. 9 – Monitoraggio delle attività

1. L'Unione assicura il monitoraggio dell'attuazione del progetto attraverso la verifica periodica delle attività realizzate, degli obiettivi conseguiti e dell'utilizzo delle risorse.
2. Gli ETS partner forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie al monitoraggio.

3. Qualora emerga la necessità di modificare o integrare le attività progettuali, le Parti ne discutono nell'ambito del Tavolo di co-progettazione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi definiti nell'Avviso e nel Progetto di dettaglio.
4. Le modifiche non sostanziali possono essere formalizzate mediante verbale del Tavolo di co-progettazione e successivo atto dell'Unione, ove necessario.
5. Le modifiche sostanziali che incidano sull'oggetto, sugli obiettivi, sulla durata o sull'equilibrio complessivo delle risorse dovranno essere formalizzate mediante apposito atto integrativo, nel rispetto della normativa vigente.
6. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, gli ETS partner presentano una relazione conclusiva contenente almeno:
 - attività realizzate;
 - destinatari raggiunti;
 - risultati conseguiti;
 - eventuali criticità;
 - risorse utilizzate;
 - elementi utili alla valutazione degli esiti e dell'impatto sociale.

Art. 10 – Rendicontazione

1. I soggetti partner procederanno con cadenza trimestrale alla rendicontazione delle attività svolte.
2. La rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dalle Linee guida allegate:
 - nota di credito o fattura fuori campo IVA;
 - relazione sulle attività svolte, avendo cura di metterle in coerenza con gli obiettivi prefissati (output) e con le risorse utilizzate (spese rimborsabili e compartecipazione degli ETS), previste nel progetto e nel piano economico definitivi, allegati alla presente convenzione.
3. Le spese, per poter essere rimborsate, devono rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:
 - a) essere pertinenti e coerente con il progetto;
 - b) essere effettivamente sostenute e comprovate da mandati, quietanze o altro documento contabile equivalente;
 - c) essere tracciabili, ossia verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare un adeguato controllo;
 - d) essere contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili vigenti
4. L'Unione procede ai controlli sulla documentazione prodotta e può richiedere integrazioni, chiarimenti e documentazione aggiuntiva.

Art. 11 – Assicurazioni e garanzie

1. Gli ETS partner garantiscono la copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente per il personale e per le attività svolte nell'ambito del progetto.
2. Gli ETS sono responsabili dei danni direttamente derivanti da fatti, comportamenti o omissioni imputabili agli stessi, ai propri dipendenti, collaboratori o soggetti comunque operanti sotto la loro responsabilità.
3. Ciascuna Parte risponde delle attività e degli obblighi di propria competenza.
4. Gli ETS si impegnano a tenere indenne l'Unione da pretese di terzi derivanti da responsabilità direttamente imputabili agli ETS medesimi nell'esecuzione delle attività loro affidate nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 12 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il soggetto partner assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Unione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 13 – Risoluzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in quanto applicabili al presente accordo, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida a adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti.
2. Costituiscono, in particolare, gravi inadempimenti:
 - a) interruzione ingiustificata delle attività;
 - b) grave e reiterata difformità delle attività rispetto al Progetto di dettaglio;
 - c) perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - d) gravi violazioni della normativa in materia di lavoro, sicurezza e tutela degli utenti;
 - e) grave irregolarità nella rendicontazione delle spese;
 - f) utilizzo delle risorse per finalità estranee al progetto;
 - g) accertata frode o falsità nella documentazione prodotta.
3. In caso di risoluzione imputabile agli ETS, l'Unione riconosce esclusivamente le spese ammissibili effettivamente sostenute fino alla data di cessazione delle attività, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge.

Art. 14 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente alla stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o per

motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, l'Unione, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, gli Enti attuatori partner hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. Gli enti rinunciano espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
3. Gli Enti attuatori partner, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, devono richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.
4. La presente convenzione può inoltre essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse parti.
5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, gli enti attuatori partner si impegnano ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno all'Unione, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.
6. L'ETS che intenda recedere deve darne comunicazione all'Unione mediante PEC con un preavviso di almeno 60 giorni, salvo situazioni di comprovata impossibilità.
7. In caso di recesso di uno degli ETS, la Cabina di Regia verifica le conseguenze organizzative e finanziarie e definisce le modalità necessarie ad assicurare la continuità degli interventi.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e della normativa vigente.
2. I ruoli privacy delle Parti, nonché gli eventuali rapporti tra titolare e responsabile del trattamento, sono definiti sulla base delle concrete modalità di trattamento dei dati e formalizzati, ove necessario, mediante apposito atto di designazione.
3. Gli ETS partner garantiscono che il personale e i collaboratori autorizzati al trattamento siano adeguatamente formati e operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza.
4. Le Parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a prevenire accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione illecita dei dati.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza

1. Gli ETS partner sono tenuti a mantenere riservate le informazioni e la documentazione di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza, accesso e pubblicità.
2. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni già legittimamente di pubblico dominio.
- 3.

Art. 17 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le Parti devono essere effettuate mediante PEC agli indirizzi indicati negli atti della procedura o successivamente comunicati.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli ETS partner si impegnano a rispettare, ove applicabili, gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Gli ETS comunicano all'Unione i dati necessari ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 – Trasparenza e obblighi di pubblicità

1. Le Parti assicurano il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente e, per quanto applicabile agli ETS, dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle ulteriori disposizioni vigenti.
2. Gli ETS si impegnano a fornire all'Unione le informazioni necessarie per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di competenza dell'Ente.

Art. 20 – Allegati

La presente Convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Deliberazione di utilizzo strumento di co-progettazione;
- Determinazione di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- Avviso pubblico;
- Determinazione di individuazione dei soggetti partner;
- Progetto di dettaglio come risultante dal tavolo di co-progettazione;
- “Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio dei costi e dell'attività”.

Art. 21 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, della legge n. 241/1990, del Codice Civile e della restante normativa nazionale e regionale vigente e applicabile.

Art. 22 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Torino.

Art. 23 – Registrazione

La presente convenzione sarà registrata presso la sede dell'Unione.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. La presente Convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta con firma digitale dai rappresentanti delle Parti.
2. La sottoscrizione della Convenzione comporta l'integrale accettazione delle disposizioni in essa contenute e dei relativi allegati.
3. Le Parti dichiarano di aver letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e di approvarla in ogni sua parte.

Per l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia
La Dirigente Apicale
Dott.ssa Mara Begheldo

Per il RTI,
Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus,
Impresa mandataria
Dott. Roberto Galassi
